

## **INIZIATIVA PARLAMENTARE**

### **presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari “Procedure chiare in caso di nomine nei Comuni”**

del 10 ottobre 2016

Le procedure di nomina dei rappresentanti in enti autonomi, consorzi, consigli d'amministrazione di enti parapubblici, magistratura o altre strutture di competenza dell'ente pubblico rappresentano sempre dei momenti delicati della politica. Piaccia o non piaccia e nonostante i proclami, la politica e i partiti ricoprono tuttora un ruolo fondamentale in queste scelte.

Al di là delle polemiche di merito - che regolarmente possono presentarsi - l'esistenza di procedure chiare e univoche potrebbe aiutare a ridimensionare quantomeno le polemiche di forma. La recente elezione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Lugano e Cultura (LAC) della Città di Lugano ha mostrato tutti i limiti della Legge organica comunale (LOC) per quanto attiene alle elezioni di competenza del legislativo comunale. Di fronte a più interpretazioni, si è deciso di rinviare l'elezione stessa. Ora il Consiglio di Stato dovrà pronunciarsi su almeno due ricorsi già preannunciati e che riguardano la procedura.

Il problema è che al contrario delle leggi organizzative dei parlamenti a noi note (pensiamo in particolare a LGC e LParl), impropriamente la LOC non fa alcuna distinzione tra votazioni ed elezioni e quindi alcuna distinzione di procedura.

In realtà si tratta di due questioni ben differenti ed è per questo che – giustamente – la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) tratta i due temi in capitoli separati: le votazioni agli art. 144 segg., le elezioni agli art. 88 segg.

Per quanto attiene alle elezioni, il voto avviene per scheda e a scrutinio segreto e risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. Se un candidato non ottiene la maggioranza assoluta, si procede con un secondo scrutinio, dove vale solo la maggioranza relativa. In caso di parità, la votazione è ripetuta immediatamente, salvo diversa decisione del Gran Consiglio. Se nel terzo scrutinio si verifica nuovamente la parità, decide il Presidente.

Invece la LOC non prevede la possibilità di applicare il sistema maggioritario relativo e non facendo l'opportuna distinzione tra votazioni ed elezioni, lascia spazio ad un sistema di voto “a cascata” che spesso si rivela problematico: che succede se un candidato ottiene più voti rispetto ad un altro, ma nello stesso tempo più voti contrari che favorevoli in termini assoluti? È questa una delle domande che ha gettato il Consiglio comunale di Lugano nell'incertezza giuridica.

Per le ragioni sopra esposte, la proposta è quella di allineare la LOC alla LGC. La proposta legislativa annessa tiene conto inoltre della circostanza che i Comuni ticinesi conoscono sia la forma del Consiglio comunale, che quella dell'Assemblea comunale. Non si vuole inoltre inserire nella legge l'obbligo dello scrutinio segreto, sia perché ciò potrebbe essere eccessivamente macchinoso per elezioni “semplici” e senza particolari contestazioni, sia perché in ogni caso occorre tenere conto dell'autonomia comunale e che in tal senso nulla osta a che i singoli regolamenti comunali stabiliscano autonomamente lo scrutinio segreto obbligatorio per alcune nomine, o per tutte le nomine.

Si propongono pertanto le seguenti modifiche degli art. 30 segg. e 60 segg. LOC (oltre ad alcuni marginali), atte a definire una distinzione tra procedura in caso di votazioni e in caso di elezioni, allineando le norme a quanto previsto dagli art. 88 segg. LGC.

**Votazioni;  
maggioranze  
a) semplice**

#### **Art. 30 (marginale)**

#### **Art. 31a (nuovo)**

**Elezioni  
a) maggioranza  
assoluta;  
parità di voto**

<sup>1</sup>Le elezioni avvengono a maggioranza assoluta dei presenti. Se un candidato non risulta eletto al primo scrutinio, in quello successivo l'elezione avviene a maggioranza relativa.

<sup>2</sup>In caso di parità di voto al secondo turno, l'elezione è ripetuta immediatamente, a meno che l'assemblea ne decida il rinvio a una seduta successiva. Se nel terzo scrutinio si verifica nuovamente parità di voto, il presidente procede al sorteggio.

#### **Art. 31b (nuovo)**

**b) procedura in caso  
di scrutinio segreto**

<sup>1</sup>Se l'elezione per scrutinio segreto è prevista da un regolamento comunale o è decisa dall'assemblea, i presenti ricevono una scheda recante l'indicazione dell'elezione e il numero dei candidati da eleggere.

<sup>2</sup>Per il calcolo della maggioranza fa stato il numero di schede rientrate.

<sup>3</sup>I presenti depongono la scheda nell'urna.

<sup>4</sup>Il numero delle schede distribuite e rientrate è annunciato dal presidente alla chiusura dello scrutinio.

<sup>5</sup>Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e deve essere ripetuto.

<sup>6</sup>Per i motivi di nullità delle schede sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

#### **Art. 60 cpv. 1 e 3**

<sup>1</sup>Il consiglio comunale vota ed elegge per alzata di mano.

<sup>3</sup>In materia di concessione dell'attinenza comunale il sistema di voto è disciplinato dal regolamento comunale; sono riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema.

**b) procedura in caso  
di scrutinio segreto**

#### **Art. 61b (nuovo)**

<sup>1</sup>Se l'elezione per scrutinio segreto è prevista da un regolamento comunale o è decisa dal consiglio comunale, i presenti ricevono una scheda recante l'indicazione dell'elezione e il numero dei candidati da eleggere.

<sup>2</sup>Per il calcolo della maggioranza fa stato il numero di schede rientrate.

<sup>3</sup>I consiglieri depongono la scheda nell'urna.

<sup>4</sup>Il numero delle schede distribuite e rientrate è annunciato dal presidente alla chiusura dello scrutinio.

<sup>5</sup>Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e deve essere ripetuto.

<sup>6</sup>Per i motivi di nullità delle schede sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Amanda Rückert  
Balli - Celio - Corti - Delcò Petralli - Filippini -  
Foletti - Gendotti - Giudici - Pini